

STATUTO

L'ALBERO DEI SORRISI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA CORSO
UMBERTO I 448

Numero REA: NA - 1131351

Codice fiscale: 10780171210

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	stituita, accetta.	
	La rappresentanza generale della società spetta ad IOSSA Vin-	
	cenza, innanzi generalizzata.	
	ARTICOLO 10	
	Viene nominato sindaco unico per il prossimo triennio il dot-	
	tor LO SAPIO Alfonso, qui costituito, iscritto all'Albo dei	
	Revisori Contabili al n.ro 153600, G.U. 4° serie speciale	
	n.ro 101 del 30 dicembre 2008, il quale accetta la carica.	
	ARTICOLO 11	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2025.	
	ARTICOLO 12	
	Le spese per la costituzione della società ammontano a circa	
	Euro 700,00 (settecento e centesimi zero).	
	ARTICOLO 13	
	La società viene costituita sotto la piena osservanza dei pat-	
	ti di seguito elencati, espressamente predisposti ed analiti-	
	camente approvati, articolo per articolo, dalla compagine so-	
	ciale:	
	STATUTO SOCIALE	
	contenente i patti disciplinanti il funzionamento della	
	società a responsabilità limitata	
	"L'ALBERO DEI SORRISI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 1. (Denominazione)	
	È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/17,	

	la Società a responsabilità limitata denominata "L'ALBERO DEI
	SORRISI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".
	Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corri-
	spondenza della società.
	Art. 2. (Oggetto sociale)
	La società impresa sociale esercita in via stabile e principa-
	le le seguenti attività d'impresa di interesse generale per
	il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di uti-
	lità sociale:
	- l'attività di scuola materna e nido, parco giochi, baby par-
	king, laboratori creativi, ludoteca, organizzazione di feste
	per ogni occasione, corsi estivi e invernali per imparare gio-
	cando, gruppi rivolti ai genitori, accompagnamento alla figu-
	ra genitoriale, corsi di formazione anche a stranieri, corsi
	di istruzione per adulti;
	- organizzazione di convegni, fiere, meeting su problematiche
	sociali di rilevanza pedagogica, recupero e sostegno scolasti-
	co, corsi di alfabetizzazione per bambini anche extracomunita-
	ri, attività a favore di soggetti diversamente abili e consu-
	lenze specialistiche;
	- l'attività di formazione ed aggiornamento di operatori che
	svolgono la loro attività presso strutture scolastiche e pres-
	so unità operative specifiche;
	- l'attività di promozione di iniziative nel settore della ri-
	cerca e della sperimentazione;

	- l'attività di promozione per il superamento di ogni forma	
	di emarginazione e di esclusione sociale con l'attivazione di	
	adeguati servizi relativi.	
	La società potrà svolgere, infine, tutte le altre attività	
	commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobilia-	
	ri che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumenta-	
	li, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizza-	
	zione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, sia	
	in Italia che all'estero, nonché assumere interessenze, quote	
	e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o Im-	
	prese sociali aventi scopi affini o analoghi, rilasciare ga-	
	ranzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purchè non	
	nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano	
	svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituisco-	
	no l'oggetto sociale, e comunque, in via secondaria, all'atti-	
	ività principale organizzata al fine della produzione e scam-	
	bio di beni e servizi di utilità sociale, ai sensi dell'arti-	
	colo 1 del d.lgs. 112/2017.	
	La società non ha scopo di lucro e, pertanto, gli utili e gli	
	avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'atti-	
	ività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	E' vietata ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di	
	utili,avanzi di gestione, fondi o riserve in favore di soci,	
	amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	Art. 3. (Scopo sociale)	

	La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in	
	senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestio-	
	ne sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria,	
	o ad incremento del patrimonio della società.	
	Essa può, tuttavia, destinare una quota inferiore al cinquan-	
	ta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti,	
	ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versa-	
	to dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice naziona-	
	le generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di o-	
	perai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corri-	
	spondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e	
	gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla di-	
	stribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale so-	
	ciale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai	
	soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato; essa può, inol-	
	tre, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento de-	
	gli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventua-	
	li perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni	
	gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle im-	
	prese sociali, che non siano soci della presente impresa, fi-	
	nalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità so-	
	ciale.	

6 di 31

	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-	
	mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione	
	di dividendi dal comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
	male;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-	
	strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-	
	rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazio-	
	ne, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini en-	
	tro il secondo grado, nonchè alle società da questi diretta-	
	mente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamen-	
	te in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o	
	prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di inte-	
	resse generale perseguita dalla società;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia	

e delle finanze.	
Art. 4. (Sede)	
La società ha sede nel Comune di Marigliano (NA), all'indiriz-	
zo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Re-	
gistro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposi-	
zioni di attuazione del codice civile.	
Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere	
in Italia e all'estero unità locali operative (ad esempio suc-	
cursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rap-	
presentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito	
del Comune sopraindicato senza necessità di verbale notarile.	
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secon-	
darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quel-	
lo sopra indicato; queste ultime delibere, in quanto modifi-	
che statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei	
soci da adottarsi con verbale notarile.	
Art. 5. (Durata)	
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e	
si intenderà prorogata di anno in anno se sei mesi prima del-	
lo scadere di detto termine o degli anni successivi non venga	
dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera raccomanda-	
ta con avviso di ricevimento.	
Art. 6. (Domicilio dei soci)	
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di leg-	

	ge, quello risultante dal registro delle imprese.
	Per domicilio si intende non solo l'indirizzo fisico, ma anche
	alternativamente il numero di fax e l'indirizzo di posta
	elettronica, se e in quanto comunicati alla società.
	Art. 7. (Capitale sociale)
	Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) .
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia
	in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.
	Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso di tutti i soci.
	Salvo diverso accordo, si presume che le partecipazioni dei
	soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.
	La quota di partecipazione del socio in mora nell'esecuzione
	del conferimento è soggetta alla disciplina dell'articolo
	2466 c.c..
	La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti
	sia mediante passaggio di riserve a capitale; il tutto conformemente alle
	disposizioni di legge in materia (articoli 2481-bis - 2481-ter del Codice Civile)
	in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze
	previste per le modifiche dell'atto costitutivo.
	In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la
	comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione

	ne deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere	
	attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter Codi-	
	ce Civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione	
	a terzi.	
	L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di au-	
	mento di capitale sia mediante l'acquisto a qualsiasi titolo	
	delle partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il princi-	
	pio di non discriminazione.	
	Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità	
	di legge (articoli 2482 - 2482-bis - 2482-ter - 2482-quater	
	Codice Civile) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci	
	da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del-	
	l'atto costitutivo.	
	Art. 8. (Finanziamenti dei soci)	
	La società può acquisire dai soci, previo consenso individua-	
	le degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perdu-	
	to senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sul-	
	la base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbli-	
	go di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa	
	determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limi-	
	ti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con	
	particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta	
	di risparmio tra il pubblico.	

11 di 31

12 di 31

	Art. 11. (trasferimento della partecipazione a causa di morte)	
	Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato	
	al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministra-	
	tivo. A tal fine l'erede, gli eredi o il legatario del socio	
	defunto devono richiedere all'organo amministrativo di espri-	
	mere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata a/r	
	che deve essere inviata non oltre 60 (sessanta) dal decesso	
	del socio.	
	L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma,	
	entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta,	
	al richiedente e agli altri soci la propria decisione. In man-	
	canza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si	
	intende concesso.	
	Qualora l'erede, gli eredi o il legatario non abbiano ottenu-	
	to il gradimento, e i soci superstiti, entro 30 (trenta) gior-	
	ni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano	
	dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibe-	
	ra il rimborso della quota del socio defunto ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2473 c.c. comma 4.	
	L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione de-	
	vono essere effettuati entro 180 (centottanta) giorni dal de-	
	cesso del socio e in proporzione al patrimonio sociale al mo-	
	mento del decesso. Esso a tal fine è determinato tenendo con-	
	to del suo valore di mercato al momento della dichiarazione	
	di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compi-	

	ta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribu-	
	nale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte	
	più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce	
	prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.	
	Art. 12. (Recesso)	
	Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge	
	(articoli 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civi-	
	le).	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data con avviso di ricevimento che deve contenere l'indicazio-	
	ne delle generalità del socio recedente e del domicilio per	
	le comunicazioni inerenti al procedimento (in difetto, rileve-	
	rà il domicilio comunicato dal socio alla società ai sensi	
	del precedente articolo cinque); tale raccomandata deve esse-	
	re spedita alla società nel rispetto dei seguenti termini:	
	- entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle	
	imprese della decisione che lo legittima o, in difetto di i-	
	scrizione, dalla trascrizione della decisione nel libro del-	
	le decisioni dei soci;	
	- entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio di	
	un determinato fatto, legittimante il recesso, diverso da una	
	decisione; all'uopo, l'organo amministrativo è tenuto a comu-	
	nicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio	
	del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto	
	esso stesso a conoscenza;	

	- almeno centottanta giorni prima, ove il recesso sia esercitabile in qualunque momento, sulla base della legge o di particolari clausole statutarie.	
	Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge o da specifiche clausole statutarie.	
	In ogni caso, il recesso produce efficacia verso la società solo dal momento in cui la raccomandata è pervenuta presso la sede legale della società; inoltre, da questo momento il socio recedente:	
	- non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima (espresso per mezzo dell'organo amministrativo il quale viene all'uopo investito del relativo potere);	
	- non può alienare la propria partecipazione sociale.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	

	tà.
	Art. 13. (Esclusione)
	Oltre ai casi previsti dalla legge possono essere esclusi su
	istanza di ogni singolo socio, i soci che sono dichiarati fal-
	liti, condannati per bancarotta semplice o fraudolenta, che
	risultano interdetti, inabilitati o condannati a pena che com-
	porta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
	Decisioni dei soci
	Art. 14. (materie e diritto di voto)
	I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori
	o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
	sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle mate-
	rie riservate alla loro competenza dal presente statuto o dal-
	la legge.
	Il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione socia-
	le.
	Ogni socio, risultante tale ai sensi dell'articolo 2470 del
	Codice Civile, ha diritto di intervenire in assemblea.
	Art. 15. (modalità di decisione)
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibe-
	razione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codi-
	ce Civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base
	del consenso espresso per iscritto.
	Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione
	assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare (cioè mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto) è effettuata ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la ricevuta di deposito al registro imprese relativa al titolo di trasferimento. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

17 di 31

18 di 31

	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'av-	
	viso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sotto-	
	scritto per presa visione dal socio destinatario. L'assemblea	
	per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno	
	una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centot-	
	tanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo,	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità	
	alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazio-	
	ne partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministra-	
	tori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della	
	riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione dell'argomento.	
	Se gli amministratori (o i sindaci o il revisore se nominati)	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presi-	
	dente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della socie-	
	tà, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi	

20 di 31

	che non soci, sempre a maggioranza del capitale presente.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-	
	tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il ri-	
	sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allega-	
	to, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi neces-	
	sari per la tempestiva esecuzione de- gli obblighi di deposi-	
	to o di pubblicazione.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un nota-	
	io.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità	
	dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quo-	
	ta acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il	
	relativo trasferimento risulti depositato ai sensi dell'arti-	

22 di 31

	dell'accettazione dell'incarico, i soggetti nominati a cari-	
	che sociali dovranno presentare:	
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'atti-	
	vità formativa e professionale;	
	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi ge-	
	nerali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflit-	
	to di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.	
	112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accetta-	
	zione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.	
	In caso il soggetto nominato abbia incarichi o collaborazioni	
	stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati,	
	sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quan-	
	to stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un	
	prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulte-	
	riore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;	
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di	
	prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a	
	proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure	
	di prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.	
	Non possono essere nominati alle cariche sociali, e se nomina-	
	ti, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	

	2382 del Codice Civile.
	Amministrazione
	Art. 17. (Modalità di amministrazione e requisiti di nomina
	amministratori)
	La società può essere amministrata da un amministratore uni-
	co, da più amministratori ovvero da un consiglio di ammini-
	strazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cin-
	que membri, secondo il numero determinato dai soci al momento
	della nomina. Gli amministratori sono nominati per la prima
	volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea
	dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata
	dell'incarico e del compenso.
	La nomina degli amministratori può essere riservata a sogget-
	ti esterni.
	In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti del-
	l'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei so-
	ci.
	Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la deci-
	sione di nomina specifica se gli amministratori operano con
	metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione,
	ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri
	di amministrazione sono affidati in via congiuntiva o disgiun-
	tiva, fermo restando che, anche nel caso di adozione del meto-
	do individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare
	con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione

	del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione
	e gli aumenti di capitale.
	Art.18. (Funzionamento organo amministrativo)
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.
	Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per
	il periodo di tempo stabilito dall'assemblea (non eccedente i
	tre esercizi) e comunque fino all'approvazione del bilancio
	relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e,
	in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere
	più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo
	comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni
	prima di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di urgen-
	za, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In mancanza
	delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è
	valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei
	sindaci.
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessa-
	ria la presenza della maggioranza degli amministratori in ca-
	rica.
	Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta
	dei consiglieri intervenuti.
	Art. 19. (Poteri amministratori e loro delegabilità)
	L'organo amministrativo ha i poteri di gestione della Società
	ed ha facoltà di compiere gli atti necessari od opportuni per

	il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli riserva-	
	ti alla competenza dell'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di	
	legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad	
	un comitato esecutivo determinandone i poteri, e può nominare	
	direttori generali, procuratori, per determinati atti o cate-	
	gorie di atti. La rappresentanza della Società di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spetta:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso	
	di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se no-	
	minato;	
	- se nominati, a ciascun amministratore delegato, nei limiti	
	della delega;	
	- in caso di pluralità di amministratori, ai medesimi in ma-	
	niera congiunta o disgiunta, conformemente al potere di ammi-	
	nistrazione.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, ammi-	
	nistrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventua-	
	li retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per	
	categorie di affari oppure istitutori.	
	Per la nomina di procuratori speciali valgono le stesse norme	
	stabilite dalla legge e dal presente statuto per il compimen-	
	to dello specifico atto per il quale la procura viene conferi-	
	ta.	

	In tutti i casi suddetti, la rappresentanza della società	
	spetta anche a costoro, nei limiti dei poteri loro conferiti	
	nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta al li-	
	quidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le	
	modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Art. 20. (Organi di controllo interno)	
	La società è sottoposta al controllo di un organo interno mo-	
	nocratico, composto da un sindaco, ferma la possibilità di no-	
	minare un collegio sindacale.	
	Il sindaco/i sindaci dura in carica tre esercizi ed è rieleg-	
	gibile.	
	Il sindaco/i sindaci vigilano sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001, n.ro 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Il sindaco/i sindaci esercitano, inoltre, compiti di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte del-	
	l'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizio-	
	ni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/17,	
	ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida adottate con decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio na-	

	zionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, let-
	tera g), della legge 6 giugno 2016, n.ro 106 comma 2. Il bi-
	lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
	dai sindaci. Il sindaco/i sindaci possono in qualsiasi momen-
	to procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine,
	essi possono chiedere agli amministratori notizie, sull'anda-
	mento delle operazioni o su determinati affari.
	Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 10 quinto
	comma D.lgs. 112/17 la società è sottoposta, inoltre, alla re-
	visione legale dei conti.
	Art. 21. (Esercizio sociale e bilancio)
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni an-
	no.
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio in conformi-
	tà e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo
	amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale secondo
	le linee guida di cui al precedente articolo 16 e deve tenere
	conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività e-
	sercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini del-
	la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
	Sia bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono esse-
	re depositati presso il registro delle imprese.
	Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sui sito
	internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi

	di un sito internet.
	Ai sensi dell'articolo 2463 comma 5 c.c., la somma da dedurre
	dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente appro-
	vato per formare la riserva legale deve essere almeno pari ad
	un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia rag-
	giunto, unitamente al capitale l'ammontare di Euro 10.000,00
	(diecimila e centesimi zero).
	La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputa-
	zione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
	deve essere reintegrata con le modalità di cui sopra se viene
	diminuita per qualsiasi ragione.
	Art. 22. (Attività di volontariato)
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricor-
	rendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'at-
	tività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavora-
	tori. Le prestazioni di attività di volontariato possono esse-
	re utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali pre-
	visti da disposizioni vigenti.
	I volontari sono iscritti in apposito registro.
	I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta
	dalla società, nonché per la responsabilità civile verso ter-
	zi.
	Art. 23. (Destinazione utili)

	La società può destinare una quota non superiore al tre cento	
	degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate	
	negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dal-	
	le associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 D.lgs.	
	112/17, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamen-	
	te ed esclusivamente destinati alla promozione e allo svilup-	
	po delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di	
	varia natura, finanziamento di progetti di studio e di ricer-	
	ca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei	
	lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costitu-	
	zione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il fi-	
	nanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese so-	
	ciali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deduci-	
	bili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale e-	
	rogante.	
	Art. 24. (Scioglimento e liquidazione)	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina	
	il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori delibera la nomi-	
	na degli stessi con la indicazione di quelli ai quali compete	
	la rappresentanza della società.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio re-	
	siduo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, e-	
	ventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati	

	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3	
	lettera a) D.lgs. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti e operanti da almeno tre anni.	
	Art. 25. (Iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore)	
	Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 117/2017, l'iscrizione	
	per le imprese sociali nell'apposita sezione del Registro del-	
	le Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro	
	unico nazionale del terzo settore.	
	Art. 26. (Rinvio)	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia	
	alle norme di cui al d.lgs. 112/17, al codice del Terzo setto-	
	re ed alle norme del codice civile, per quanto non espressa-	
	mente disciplinato ed in quanto compatibili.	
	Di	
	quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di	
	mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura	
	alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano confor-	
	me alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore venti e	
	minuti venticinque.	
	L'atto consta di nove fogli dei quali pagine scritte trenta-	
	cinque.	
	Firmato: IOSSA Vincenzo - Antonietta FORMATO - Alfonso LO SA-	
	PIO - Ida Volpicelli (Notaio) Impronta sigillo	